

N. R.G. 160/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio	Presidente
dott. Pier Paolo Lanni	Giudice
dott. Cristiana Bottazzi	Giudice est.

nel procedimento n. 160-1/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Francesco Rossi (C.F. RSSFNC67T90L781C)

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Francesco Rossi per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato che in base agli art. 40 e 41 CCII – applicabili nel procedimento di liquidazione controllata in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII – l'udienza di convocazione delle parti non è necessaria laddove, come nel caso di specie, il ricorso sia stato promosso dallo stesso debitore e non siano individuabili specifici contraddittori, dandosi così continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, c. 2 CCII, atteso che il ricorrente risiede in Verona, Via XX Settembre n. 35;

considerato che, ai sensi dell'art. 39, commi 1 e 2, CCII (applicabile in ragione del predetto rinvio al Titolo III), la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consiste in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni di proprietà (ossia lo stato delle attività, anche ai fini

pagina 1 di 5



dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (intendendosi in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);

considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;

rilevato che il gestore della crisi nominato dall'OCC, Avv. Ilaria Andreoli, nella propria relazione particolareggiata allegata al ricorso ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente (la quale consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (il ricorrente lavora come agente di commercio e rappresentante plurimandatario nel settore dei prodotti per l'edilizia), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore, il ricorrente è gravato da debiti verso banche ed erario per complessivi € 1.012.981,77 derivanti pressoché integralmente dall'escussione delle fidejussioni che egli aveva rilasciato nell'interesse di IPREF S.r.l. (società di cui era amministratore), a fronte di un patrimonio che, all'esito dell'esecuzione che ha già colpito l'immobile di abitazione, oggi ricomprende unicamente: (i) la proprietà del motoveicolo Honda XL 600 targato VR 131584, immatricolato nel 1985, del valore stimato di € 4.000,00; (ii) l'apporto della somma di € 7.000,00 messo a disposizione dalla sig.ra Laura Filippino; (iii) il proprio reddito mensile, pari ad € 3.743,40 netti circa, derivante in parte dall'attività di rappresentante plurimandatario di prodotti per l'edilizia e in parte dagli utili ricavati dall'attività di locazione turistica denominata "Unique Rooms" condotta presso due appartamenti siti in Verona Via Passo Buole n. 21, che il debitore a sua volta conduce in locazione al canone mensile di € 900,00 ciascuno; con il reddito suddetto il debitore deve fare fronte alle proprie necessità di sostentamento (che comprendono *inter alia* il pagamento del canone di locazione della propria abitazione) oltre a quelle dei figli, ovverosia il figlio maggiore di primo letto, Matteo, con lui convivente ed affetto da



una grave invalidità a seguito di incedente stradale, nonché i due figli minori Luca ed Elena, nati dal matrimonio con la ex moglie (verso i quali è tenuto al pagamento dell'assegno di mantenimento mensile per l'importo di € 700,00 complessivi), ciò che rende evidente come il reddito mensile del debitore possa essere destinato alla soddisfazione dei creditori solo in via residuale, per la quota eccedente le suddette necessità di sostentamento; ne consegue che, all'evidenza, il ricorrente con le proprie sostanze non è in grado di far fronte alla predetta esposizione debitoria;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, dovendosi precisare che la liquidazione dei beni dovrà avvenire mediante procedure competitive;

considerato che il ricorrente va autorizzato a trattenere la somma mensile di € 3.286,09, reputata congrua dal gestore, in quanto necessaria a garantire il mantenimento proprio e dei membri della famiglia a suo carico. Si determina dunque in € 3.286,09 la quota di reddito esclusa dalla liquidazione, precisando che la stessa potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura, a fronte di istanza del ricorrente motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati. A tale somma si aggiungeranno i costi che il debitore deve sostenere per proseguire la propria attività di agente di commercio nonché di gestore di alloggi per locazione turistica, così come quantificati nel ricorso e nell'integrazione depositata il 5.7.2023;

dato atto che il ricorrente mette a disposizione dei creditori la quota del proprio reddito eccedente la somma di cui al paragrafo che precede per la durata di quattro anni;

osservato che l'advisor legale del debitore, Avv. Tiziana Miani Calabrese, e l'O.C.C. Avv. Ilaria Andreoli, hanno dichiarato la disponibilità a ridurre, rispetto ai valori esposti nel ricorso, i rispettivi compensi alla somma di € 5.000,00 (oltre accessori) ciascuna, con l'ulteriore indicazione, da parte dell'Avv. Andreoli, della disponibilità ad accettare l'eventuale incarico di Liquidatore a fronte del compenso predeterminato di € 3.000,00 (oltre accessori);

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omissis l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14-*quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,



- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Francesco Rossi** (C.F. RSSFNC67T90L781C);
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Cristiana Bottazzi;
- 3) nomina liquidatore l'Avv. Ilaria Andreoli;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) dispone che siano esclusi dalla liquidazione i redditi di Francesco Rossi sino alla concorrenza dell'importo complessivo mensile di € 3.286,09, al netto dei costi che il debitore dovrà sostenere per proseguire la propria attività di agente di commercio e di gestore di alloggi per locazione turistica, e che dovrà documentare al Liquidatore su base semestrale, fermo l'obbligo del ricorrente di versare al Liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 7) **dispone che il liquidatore:**
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona nonché la trascriva presso il Pubblico Registro Automobilistico in relazione ai beni indicati in ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendicazione e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;



- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 27.9.2023.

Il Giudice est.
dott. Cristiana Bottazzi

Il Presidente
dott. Monica Attanasio

Copia analogica estratta dal fascicolo telematico oggi
04/10/2023
rif. n. 48/2023 Liquidazione Controllata CCII

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Luca Arnesen)

Luca Arnesen



